

hanno titolo per partecipare alla sorveglianza ed alla lotta al fenomeno degli incendi boschivi;

in particolare, i soggetti destinatari di tale progetto sono il centro operativo aereo unificato del dipartimento della protezione civile in Italia e il *Centre interrégional de coordination des opérations de sécurité civile* in Francia;

le organizzazioni di protezione civile che operano sul territorio nazionale possono espletare i loro compiti con particolare efficacia soltanto se dispongono di indicazioni affidabili sulle aree a rischio, derivanti da informazioni più accurate e con maggiore dettaglio spaziale sullo stato della vegetazione;

la tecnologia satellitare si offre certamente come tecnologia efficace per disseminare di informazioni che, per frequenza, omogeneità ed esattezza, consentono di intervenire con immediatezza, se non di prevenire l'incendio boschivo;

si prevede che entro la fine del 2002 si possa utilizzare un prototipo di tale sistema, che, sulla scorta della precisione dei dati, dovrebbe consentire la possibilità di intervento sull'incendio quando quest'ultimo è ancora abbastanza circoscritto e con un ritardo massimo, rispetto al momento iniziale dell'incendio medesimo, di 15 minuti;

appare evidente la straordinaria utilità della nuova tecnologia e la necessità di intervenire per ridurre quanto più possibile i tempi di realizzazione del prototipo di sistema, affinché il territorio nazionale venga monitorato quotidianamente offrendo a tutte le organizzazioni che si occupano degli incendi boschivi la possibilità di contenere i danni in misura straordinariamente maggiore rispetto a quanto è stato possibile fino ad oggi —:

se il ministero delle risorse agricole e forestali abbia parte, o comunque intenda aver parte, nella realizzazione del progetto *Fires* e, in caso affermativo, se non ritenga di dover intervenire, anche con risorse finanziarie proprie, al fine di

accelerare nella misura massima possibile la definizione del progetto e la realizzazione del prototipo del sistema, tenuto conto della necessità di adottare le tecnologie più sofisticate per contenere i danni materiali ed ambientali immensi provocati dal ripetitivo fenomeno degli incendi boschivi. (3-01381)

(18 settembre 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per la tutela a livello comunitario del grano duro italiano)

E)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

secondo il presidente di Confagricoltura Augusto Bocchini, diventa estremamente difficile sostenere la politica della qualità senza attivare un forte impegno per difendere la produzione di grano duro;

laddove venissero meno gli aiuti per questo importante settore produttivo, l'intera filiera della pasta rischierebbe di subire gravi conseguenze, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, grande produttore di grano duro;

appare superfluo evidenziare la straordinaria importanza della filiera della pasta per l'economia italiana e per la stessa immagine del nostro Paese, sicché è comprensibile che da parte delle organizzazioni degli agricoltori si manifestino perplessità e preoccupazioni, che è bene, se possibile, fugare con stringenti argomentazioni e con la descrizione analitica della strategia che il Governo italiano intende adottare per la tutela del grano duro;

l'intesa di Bruxelles, che congela sino al 2006 l'agricoltura europea, unita all'incertezza che grava sulla riforma di medio termine della politica agricola comune, soprattutto in ordine al riequilibrio della

politica agricola comunitaria a favore dei prodotti mediterranei, richiede pronti chiarimenti;

il Ministro interrogato, peraltro, ha manifestato un ragionevole ottimismo in relazione alla revisione di medio termine —:

quali siano le ragioni di ottimismo che superano, o dovrebbero superare, le perplessità manifestate da Confagricoltura in ordine alle conseguenze degli accordi di Bruxelles in relazione alla revisione di medio termine della politica agricola comune. (3-01551)

(5 novembre 2002)

(Sezione 6 – Servizi e provvidenze a favore degli studenti universitari italiani)

F)

VOLONTÈ, RANIELI e DORINA BIANCHI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con diverse e successive disposizioni normative (legge n. 390 del 1991, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 1994, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, legge n. 40 del 1998 e decreto ministeriale del 4 agosto 2000) sono state stabilite l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario, nonché la possibilità per gli studenti stranieri di fruire, per concorso, dei servizi e delle provvidenze previste nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani;

condizione per poter accedere a tali provvidenze è la valutazione di merito e delle condizioni economiche degli studenti;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 dispone, altresì, che, per le matricole, il requisito richiesto per accedere ai benefici sia il solo reddito, mentre il merito sia accertato solo

successivamente durante il percorso universitario e che, inoltre, i benefici acquisiti, fermo restando i requisiti, vengano mantenuti per tutto il periodo degli studi universitari;

risulta evidente che gli studenti italiani si trovano, a causa della diversa differenza di redditi familiari dichiarati, fortemente svantaggiati rispetto ai loro colleghi stranieri;

detta anomalia si evidenzia maggiormente nelle assegnazioni di posti alloggio per le matricole fuori sede. Un esempio è fornito dall'università « La Sapienza » di Roma, presso la quale, nell'anno accademico 2000/2001, su 267 posti alloggio destinati agli studenti iscritti ai primi anni 115 sono stati assegnati a studenti stranieri, mentre per l'anno accademico 2002/2003 su 183 posti a disposizione solo 13 sono andati a studenti italiani e i restanti 170 agli stranieri —:

quali provvedimenti intenda assumere per prevenire un *trend* che nei prossimi anni non consentirà più agli studenti italiani di poter usufruire del servizio di posti alloggio;

se non ritenga opportuno, al fine di ovviare a tale situazione non equanime, determinare delle quote paritarie tra studenti stranieri e studenti italiani all'interno delle quali far valere i requisiti di merito e economici richiesti dalle citate disposizioni normative. (3-00619)

(29 gennaio 2002)

(Sezione 7 – Attuazione della legge n. 508 del 1999, recante la riforma del settore dell'alta formazione artistica e musicale)

G)

PISTONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

non c'è stata nessuna proposta di regolamento che sia pervenuta per la co-

siddetta attuazione della legge n. 508 del 1999, legge di riforma del settore dell'alta formazione artistica e musicale;

come si evince dall'articolo 2, comma 7, della suddetta legge, i regolamenti o il regolamento da emanare avrebbe dovuto disciplinare notevoli questioni, fino ad ora rimaste sospese, quali: *a)* i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; *b)* i requisiti di idoneità delle sedi; *c)* le modalità di convenzionamento; *d)* le procedure di reclutamento del personale; *e)* i criteri per l'adozione degli statuti di autonomia; *f)* le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione; *g)* il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

tale ritardo penalizza un settore che, per troppi versi, è ai margini all'interno del settore dell'alta formazione e che invece è importantissimo per la vita culturale del nostro Paese;

è necessario e quanto mai opportuno dare avvio ad una concreta trasformazione delle attuali accademie e conservatori in istituzioni superiori di grado universitario;

solo attraverso questa trasformazione si potrà pensare di rilanciare realmente il futuro di queste istituzioni che, al momento, sia per quanto riguarda la condizione dei docenti che per quella degli studenti, è pericolosamente penalizzante rispetto al resto dell'Europa, dove esistono analoghe istituzioni di grado universitario —:

quale sia la linea che intenda adottare nei confronti del settore dell'alta formazione artistica e musicale, considerata pure l'agitazione che si sta avendo all'interno del settore, con diverse istituzioni accademiche occupate, tra cui la stessa Accademia di belle arti di Roma, i cui studenti chiedono insistentemente il riconoscimento di laurea per il titolo finale e i cui docenti chiedono con altrettanta insistenza per sé il ruolo universitario. (3-01039)

(5 giugno 2002)

CENTO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

gli studenti dell'Accademia delle belle arti di Roma e di tutta Italia dal mese di maggio 2002 stanno occupando la sede dei loro istituti per protestare affinché venga finalmente e ufficialmente riconosciuto a questi istituti un ruolo centrale nel panorama culturale del nostro Paese;

la legge n. 508 del 1999, recante « Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati », è la prima dopo 70 anni ad essere stata approvata in questa materia, ma resta disattesa per la mancanza dei regolamenti ministeriali che la attuino, poiché la stessa, all'articolo 2, comma 7, demanda ad uno o più regolamenti la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni in oggetto;

ad agosto 2001 le competenti commissioni di Camera e Senato si trovarono ad esprimere parere favorevole allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante « Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamento delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 », già peraltro passato al vaglio del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

a novembre 2001 il Ministro interrogato presentò una nuova versione, ampiamente modificata, dello schema presentato nel mese di agosto 2001, ricevendo il parere assolutamente negativo del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

a febbraio 2002 il Ministro interrogato ha presentato un'ulteriore nuova versione del regolamento, che riceve dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale alcune osservazioni, ma il Ministro interrogato decide successiva-

mente di ritirare tale schema e di presentarne un ennesimo che viene approvato dal Consiglio dei ministri il 28 marzo 2002;

anche in quest'ultimo caso il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale esprime parere fortemente negativo, poiché, ed è questa la cosa più grave, si impone addirittura un presidente del consiglio di amministrazione di nomina ministeriale, in palese contraddizione con lo spirito della legge n. 508 del 1999 e con i pareri espressi precedentemente dal Parlamento e in violazione del principio di autonomia stabilito dall'articolo 33 della Costituzione;

nessun altro dei diversi regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999 è stato fino ad oggi emanato;

gli studenti vogliono denunciare una situazione giuridica inaccettabile e pertanto manifestano l'esigenza improrogabile che gli istituti di alta formazione artistica e musicale siano riformati a livello strutturale, didattico e amministrativo in senso universitario, che possano cioè rilasciare titoli di laurea a tutti i livelli, nonché rilasciare le relative specializzazioni e dottorati di ricerca, che le modalità di finanziamento, alle suddette istituzioni, siano uguali a quelle riservate all'università e che venga immediatamente ritirato il regolamento annesso alla legge n. 508 del 1999, approvato già dal Consiglio dei ministri in data 28 marzo 2002 —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché il Governo possa procedere al più presto all'elaborazione di un nuovo schema di regolamento attuativo previsto dalla legge n. 508 del 1999 e da presentare al Parlamento, di modo che le commissioni competenti possano valutarne la rispondenza ai principi della stessa legge e a quelli della Costituzione, ridando così dignità alle Accademie delle belle arti di tutta Italia e, soprattutto, ai loro studenti che già dal prossimo anno accademico potrebbero, con l'attuazione della riforma, finalmente ottenere titoli di studio asso-

lutamente equiparati a quelli rilasciati dalle istituzioni universitarie, italiane ed estere;

quali provvedimenti intenda intraprendere per far sì che venga ritirato al più presto lo schema di regolamento annesso alla legge n. 508 del 1999 approvato dal Consiglio dei ministri il 28 marzo 2002, perché esso, se giungesse a fine *iter*, determinerebbe il definitivo annullamento dell'autonomia garantita alle istituzioni riformate dall'articolo 33 della Costituzione italiana e dalla nuova configurazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, espressa appunto dalla legge n. 508 del 1999. (3-01693)

(9 dicembre 2002)

(ex 4 -03157 dell'11 giugno 2002)

COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 508 del 1999 si sono posti i principi di una generale riforma dell'Accademia di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Con tale riforma i suddetti vengono a configurarsi come istituti di alta cultura e in tal modo l'Italia si avvicina a *standard* più congrui con l'attuale scenario europeo;

nella seduta del 3 agosto 2001, la VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei deputati ha approvato lo schema del primo regolamento, quello fondamentale, che definisce l'autonomia statutaria e regolamentare delle Accademie e dei Conservatori, dando finalmente il via ad un processo di crescita e differenziazione dei suddetti istituti. La stessa riforma, in virtù dell'articolo 2, conferisce compiti di « alta formazione » e specializzazione artistica e musicale a tali istituti, collocandoli in una posizione di pari dignità rispetto agli atenei;

il suddetto regolamento, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera *f*), della legge e posto anche in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, attribuisce a queste « istituzioni di alta cultura il diritto di darsi ordinamenti autonomi »;

il Consiglio di Stato, in data 26 febbraio 2001, aveva, del resto, richiesto al Ministro interrogato precisazioni, sollecitando « un piano dell'intero sistema dell'attuazione della riforma », ed anche indicazioni circa i regolamenti da emanare, la loro successione temporale, gli specifici principi e i criteri direttivi sui quali ciascuno schema dovrà essere principalmente basato;

il Governo aveva quindi predisposto tale piano impegnandosi formalmente in Commissione ad emanare i cinque regolamenti attuativi del comma 7 dell'articolo 2. Ricordando che, secondo il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam), dovrebbe essere consentito alle Accademie ed ai Conservatori l'esercizio del potere statutario

prima della relativa trasformazione, tali istituti, pur apprezzando la disponibilità e le intenzioni espresse dal Governo, sono vivamente preoccupati per il complicato *iter* attuativo, irto di ostacoli che spesso confliggono con lo spirito e la lettera della legge di riforma;

tale situazione di stasi, infatti, compromette lo sviluppo delle istituzioni di alta cultura, nonché nuoce ai nostri studenti, impossibilitati all'acquisizione di quei titoli paritari e spendibili in Europa, previsti dalla legge 508 del 1999, diversamente dai loro colleghi europei —:

quali misure intenda adottare per predisporre, conseguentemente con gli impegni assunti, in un arco di tempo ristretto, gli schemi di regolamento attuativi della legge 508 del 1999, colmando il vuoto normativo che penalizza l'autonomia e l'attività stessa degli istituti interessati. (3-01694)

(9 dicembre 2002)

(ex 4 -01123 del 23 ottobre 2001)